

TI_GERICHTE 32.2023.63 vom 31. Mai 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-05-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2023.63

FR: TI_GERICHTE 32.2023.63 du 31 mai 2023

IT: TI_GERICHTE 32.2023.63 del 31 maggio 2023

Erwägungen

E. 3

e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPG, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a); sul punto cfr. anche DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). Nell'ambito dell'art. 87 cpv. 3 e 2 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia

sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4). Nel caso in esame, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico SMR, l'amministrazione nella risposta di causa ha evidenziato come, contrariamente a quanto indicato nella decisione contestata, risultino adempite le premesse per l'entrata in materia sulla domanda di prestazioni. Alla luce degli atti medici all'inserimento (cfr. docc. 77 e segg. Incarto AI), delle considerazioni esposte nella domanda di prestazioni 22 marzo 2023 e riprese nel gravame, ovvero di un cambiamento della situazione economica, essendo l'insorgente attualmente attiva unicamente quale casalinga in seguito all'abbandono dell'attività di salariata, considerato inoltre il tempo trascorso dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita dell'assicurata, emessa il 9 maggio 2012 (cfr. supra consid. 1.1), v'è da ritenere che il cambiamento della situazione clinica ed economica sia stato effettivamente reso verosimile ai sensi della citata giurisprudenza. Ciò trova d'altronde conferma nell'indicazione espressa dal SMR di entrare nel merito comportante anche, seppure ciò non venga esplicitamente indicato, la necessità - intrinseca alla natura di tale indicazione - di procedere ad una rivalutazione dello stato di salute, oltre che di quanto osservato dall'Ufficio AI nella risposta di causa in punto al cambiamento della situazione economica, ove ha chiesto di retrocedere gli atti per esaminare da un punto di vista materiale se la modifica delle circostanze fosse realmente avvenuta ed in quale misura incida sulla capacità di guadagno, " tenendo altresì conto del fatto che la Signora RI 1 - sia al punto 5.5 della richiesta di prestazioni che al punto 6 del gravame - ha affermato che la propria situazione economica è nel frattempo mutata [...] ". 2.2.2 L'insorgente chiede, previo annullamento della decisione di non entrata in materia 31 maggio 2023, il riconoscimento del diritto ad una rendita intera d'invalidità, in ragione della sua non collocabilità (cfr. supra consid. 1.2). Ritiene inoltre che vi sia da chinarsi sulla questione a sapere se la surriferita pronuncia possa essere effettivamente considerata una decisione di non entrata in materia. Ora, dopo aver ricevuto la domanda di prestazioni 22 marzo 2023, l'Ufficio AI ha sottoposto la documentazione medica prodotta al vaglio del SMR per esaminare se si giustificasse

l'entrata in materia (cfr. doc. 80 incarto AI). Con annotazione 5 aprile 2023 il SMR ha risposto a tale quesito indicando per ogni referto medico i motivi per cui gli stessi non contenessero elementi da cui si potesse evincere un mutamento delle condizioni di salute (cfr. doc. 81 incarto AI). Pertanto, l'amministrazione - e per essa il SMR - non ha esaminato se un tale cambiamento, che ha ritenuto non fosse stato reso verosimile, fosse avvenuto né si è chinata sulle sue conseguenze sullo stato valetudinario dell'interessata. Di conseguenza rettamente l'Ufficio AI, fondandosi sul parere del SMR, ha qualificato la decisione 31 maggio 2023, preavvisata il 6 aprile 2023, come decisione di non entrata in materia. Ne discende che, come visto, in questa sede l'oggetto del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 2.2.1). Un esame materiale volto a determinare se una modifica delle circostanze è effettivamente avvenuta, ed in quale misura essa influisce sul diritto alle prestazioni, esula dal presente contendere per cui questo Tribunale, contrariamente a quanto postulato dal ricorrente, non può pronunciarsi su questo tema. Nella misura in cui, quindi, il ricorrente postula il riconoscimento di prestazioni, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. 2.3. Alla luce di quanto sopra esposto, si giustifica senz'altro la retrocessione degli atti affinché l'amministrazione entri nel merito della domanda di prestazioni ed esami quindi, tramite i necessari accertamenti, la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sul diritto alle prestazioni di RI 1. Decisioni del 27 giugno 2022 e del 6 dicembre 2022 2.4. L'insorgente nel ricorso postula in via principale il "riesame" (cfr. pag. 8 dell'impugnativa) della decisione di non entrata in materia del 27 giugno 2022 dell'Ufficio AI ("La decisione [...] è rivista [...]") e il conseguente riconoscimento del diritto ad una rendita intera d'invalidità, alternativamente il rinvio degli atti all'amministrazione, mentre con scritto 25 agosto 2023 chiede l'annullamento delle decisioni di non entrata in materia 27 giugno 2022 e 6 dicembre 2022, rilevando che "se è vero che nel frattempo sono "cresciute in giudicato" è altrettanto vero che non sono però mai state oggetto di un controllo giudiziario". Per quel che concerne il riesame (riconsiderazione; art. 53 cpv. 2 LPGA) di una decisione va evidenziato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito, ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF C 227/03 del 23 marzo 2004; STF C 349/00 del 12 febbraio 2004; STF C 19/03 del 17 dicembre 2003; STF C 307/01 del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101 consid. 2a e riferimenti). Al riguardo giova osservare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STF I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STF U 17/05 del 27 ottobre 2006; STF I 206/06 del 13 marzo 2007). Tantomeno l'autorità giudiziaria può procedere ad una riconsiderazione di una decisione dell'amministrazione cresciuta in giudicato formale. Ne consegue che le richieste di riesame delle decisioni 27 giugno 2022 e 6 dicembre 2022 dell'Ufficio AI - entrambe cresciute in giudicato - non potevano che essere presentate a quest'ultima autorità amministrativa e devono pertanto essere dichiarate irricevibili. Su questo punto gli atti vanno quindi trasmessi all'Ufficio AI

affinché si pronunci sulle domande di riconsiderazione delle decisioni 27 giugno 2022 e 6 dicembre 2022. 2.5. Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). In concreto, visto l'esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell'Ufficio AI. Patrocinata in causa da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGa e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 2'000 (IVA compresa).

E. 27

giugno 2022 e del 6 dicembre 2022

Per quel che concerne il riesame (riconsiderazione; art. 53 cpv. 2 LPGa) di una decisione va evidenziato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito, ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGa, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF C 227/03 del 23 marzo 2004; STF C 349/00 del 12 febbraio 2004; STF C 19/03 del 17 dicembre 2003; STF C 307/01 del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101 consid. 2a e riferimenti).

Al riguardo giova osservare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STF I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STF U 17/05 del 27 ottobre 2006; STF I 206/06 del 13 marzo 2007). Tantomeno l'autorità giudiziaria può procedere ad una riconsiderazione di una decisione dell'amministrazione cresciuta in giudicato formale.

Ne consegue che le richieste di riesame delle decisioni 27 giugno 2022 e 6 dicembre 2022 dell'Ufficio AI - entrambe cresciute in giudicato - non potevano che essere presentate a quest'ultima autorità amministrativa e devono pertanto essere dichiarate irricevibili.

Su questo punto gli atti vanno quindi trasmessi all'Ufficio AI affinché si pronunci sulle domande di riconsiderazione delle decisioni 27 giugno 2022 e 6 dicembre 2022.

2.5. Secondo gli art.

E. 29

cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l'esito del ricorso (il rinvio con esito apertoequivalente a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell'Ufficio AI.

Patrocinata in causa da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 2'000 (IVA compresa).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.